



CITTA' DI NOLI
SETTORE POLIZIA LOCALE

Provincia di Savona
Piazza Milite Ignoto 6 – 17026 Noli (SV)

ORDINANZA N. 32 DEL 29/04/2025

OGGETTO: Disciplina temporanea della circolazione veicolare in Via Canepa per lo svolgimento di lavori di messa in sicurezza a seguito di eventi pluviometrici dal giorno 05/05/2025 al 18/05/2025.

IL RESPONSABILE

PREMESSO che dal giorno 05 maggio al 18 maggio dovranno essere svolti lavori di messa in sicurezza di Via Canepa a seguito di eventi pluviometrici e che, per tale ragione, dovrà essere aperto un cantiere stradale nell'anzidetta strada e adottati i conseguenti provvedimenti di viabilità;

CONSIDERATO che

l'art. 5, comma 3, d.lgs. 285/1992 dispone che *“I provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi competenti a norma degli articoli 6 e 7, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali.”*;

l'art. 6, comma 4, lett. b), d.lgs. 285/1992 dispone che *“L'ente proprietario della strada può, con l'ordinanza di cui all'art. 5, comma 3: [...] b) stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade.”*;

l'art. 6, comma 5, lett. d), d.lgs. 285/1992 dispone che *“Le ordinanze di cui al comma 4 sono emanate: [...] d) per le strade comunali e le strade vicinali, dal sindaco.”*;

l'art. 7, comma 1, d.lgs. 285/1992 dispone che *“Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco: a) adottare i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi 1, 2 e 4.”*;

l'art. 7, comma 3, secondo periodo, d.lgs. 285/1992 dispone che *“I provvedimenti indicati nello stesso comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) sono di competenza del comune, che li adotta sentito il parere dell'ente proprietario della strada.”*;

l'art. 14, comma 1, lett. c), d.lgs. 285/1992 dispone che *“Gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono: [...] c) alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta.”*;

l'art. 37, comma 1, lett. b), d.lgs. 285/1992 dispone che *“L'apposizione e la manutenzione della segnaletica, ad eccezione dei casi previsti nel regolamento per singoli segnali, fanno carico: [...] b) ai comuni, nei centri abitati, compresi i segnali di inizio e fine del centro abitato, anche se collocati su strade non comunali.”*;

la strada denominata “Via Canepa” risulta essere STRADA LOCALE (F) ai sensi dell'art. 2, comma 3, d.lgs. n. 285/1992 di proprietà del Comune di Noli e rientrante all'interno del suo centro abitato ai sensi dell'art. 4 d.lgs. n. 285/1992;

l'art. 107, comma 5, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 dispone che *“A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, le disposizioni che conferiscono agli organi di cui al capo I titolo III l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti, salvo quanto previsto dall'articolo 50, comma 3, e dall'articolo 54.”*;

VISTI

gli artt. 2, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 14, 21, 37, 38, 146 e 159 d.lgs. n. 285/1992 “Nuovo codice della strada”;

il d.p.r. 16 dicembre 1992, n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione al nuovo codice della strada”;

il d.m. 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e rubricato “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”;

il d.interm. 4 marzo 2013 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero della salute e il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti;

la l. 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

gli artt. 107 e 109 d.lgs. n. 267/2000 “Testo Unico degli enti locali”;

la d.g.c. n. 109 del 28/12/2022 “Approvazione del nuovo assetto organizzativo della macrostruttura dell'Ente”;

la d.g.c. n. 53 del 30/07/2024 “Revisione dell'assetto organizzativo della macrostruttura dell'ente”;

la d.g.c. n. 101 del 18/12/2024 “Revisione dell'assetto organizzativo della macrostruttura dell'Ente”;

il decreto del Sindaco n. 2 del 02/01/2025 “Nomina responsabile del settore polizia locale ed attribuzione di incarico elevata qualificazione anno 2025”;

A U T O R I Z Z A

l'apertura di cantiere stradale in Via Canepa;

O R D I N A

dal giorno 05/05/2025 al giorno 18/05/2025 l'istituzione di un SENSO UNICO ALTERNATO in Via Canepa con limite di velocità 10 km/h;

che il transito veicolare rimanga garantito;

che tali prescrizioni siano portate a conoscenza degli utenti della strada mediante il posizionamento in loco di segnaletica stradale provvisoria;

che il cantiere stradale venga segnalato e disciplinato secondo quanto previsto dal d.p.r. 16 dicembre 1992, n. 495, dal d.m. 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e dal d.interm. 4 marzo 2013 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero della salute e il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti;

che possano derogarvi:

- i veicoli di polizia e di soccorso in servizio d'istituto,
- i veicoli dell'impresa incaricata dei lavori di cui sopra;

D I S P O N E

che sia incaricato della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza il personale appartenente agli Organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, nonché gli ausiliari del traffico nominati nelle forme di legge;

che del presente provvedimento sia data la più ampia forma di pubblicità alla cittadinanza attraverso la pubblicazione all'Albo pretorio dell'intestato ente e sulla sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale;

M A N D A

al Responsabile del Settore Tutela del Territorio del Comune di Noli per la predisposizione della segnaletica stradale provvisoria;

A V V E R T E

che, a norma dell'art. 8 l. 241/1990, il responsabile del procedimento è il Responsabile *pro tempore* del Settore Polizia Locale;

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che a norma dell'art. 3, comma 4, l. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, avverso alla presente ordinanza è possibile esperire

- nel termine di giorni sessanta (60 gg.) decorrenti dalla notifica o dalla pubblicazione dell'atto amministrativo, ricorso al Tribunale amministrativo regionale (T.A.R.) per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere secondo le modalità di cui al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104

- “Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo”;
- nel termine di giorni centoventi (120 gg.) decorrenti dalla data della notificazione o della comunicazione dell’atto impugnato o da quando l’interessato ne abbia avuto piena conoscenza, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità secondo le modalità di cui al Capo III del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 “Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi”.

Noli, 29/04/2025

Il Responsabile del Settore Polizia Locale